

Oggetto: **Determina n. 121 del 01/08/2025 per la tracciabilità degli incassi derivanti dal servizio di biglietteria della mostra DA PICASSO A WARHOL – Le Vinyl Cover - Determina ai soli fini della tracciabilità per un importo contrattuale pari a € 30.000,00 (IVA esclusa), CIG B7DBF13BD5.**

L'AMMINISTRATORE UNICO DI LUCCA PLUS

- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- DATO ATTO** della necessità di rispettare la tracciabilità nelle operazioni di , aventi le seguenti caratteristiche;
- CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale ha affidato a BLU & BLU NETWORK SRL l'organizzazione della mostra **DA PICASSO A WARHOL – Le Vinyl Cover** che si svolgerà all'interno delle sale di Palazzo Guinigi fino al 28/09/2025;
- CONSIDERATO** che l'amministratore unico di BLU & BLU NETWORK SRL ha richiesto a Lucca Plus di svolgere il servizio di biglietteria per la mostra;
- CONSIDERATO** che Lucca Plus, ha valutato l'offerta di aggio proposta da ART BOOK WEB per il servizio richiesto e lo ha ritenuta congrua;
- RITENUTO** pertanto, di offrire il servizio di biglietteria in parola all'operatore BLU & BLU NETWORK SRL, ai fini della tracciabilità dei riversamenti che dovrà effettuare Lucca Plus a favore di Art Book, si rende indispensabile acquisire un CIG di importo pari a € 30.000,00, oltre IVA, in ragione della rispondenza di quanto si suppone si incasserà dall'attività di vendita;
- TENUTO CONTO**
- del fatto che la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
 - l'operatore economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo;
 - La Stazione Appaltante espletterà, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica;

- PRECISATO** che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- RITENUTO** di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della fornitura/del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTO** il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

DETERMINA

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- che la Dott.ssa Silvia Pesavento è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- di offrire le prestazioni in parola, alle condizioni riportate nella proposta contrattuale, allegato alla presente determinazione, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla ditta BLU AND BLU P. IVA 13520871008 e C.F. 13520871008 con sede in VIA VINCENZO BELLINI 22, ROMA;
- di ipotizzare, ai soli fini dell'acquisizione del CIG, un riversamento degli incassi per un importo imponibile massimo di € 30.000,00, oltre Iva come per legge, precisando che Lucca Plus liquiderà gli importi effettivamente incassati;
- di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con l'operatore economico BLU & BLU NETWORK SRL ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*, sottoscrivendo il sopra richiamato preventivo e l'operatore sottoscriverà per accettazione la presente determinazione che prevale su eventuali clausole difformi contenute nel preventivo;
- di stabilire che se ad esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, svolte anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.